



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 206

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Sponda, Barbisan, Bisaglia, Cecchetto, Ciambetti, Favero, Finco, Maino, Pan, Rizzotto, Sandonà, Vianello, Zecchinato, Baldin, Soranzo, Polato, Razzolini, Pavanetto, Formaggio e Rigo

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO. INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 5 “INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 maggio 2023.

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO. INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 5 “INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”

Relazione:

Signor Presidente e colleghi Consiglieri,
la presente proposta di legge ha la finalità di intervenire in merito alle drammatiche situazioni che si vengono a creare di fronte a un fenomeno sociale che purtroppo sta diventando sempre più numeroso: il femminicidio.

Secondo i dati forniti dal Viminale, raccolti dal Servizio analisi criminale della Direzione centrale della Polizia criminale, solo nel 2022, ci sono stati 120 femminicidi. In Italia nel 48% dei femminicidi la donna lascia almeno un figlio piccolo, che subisce un trauma fortissimo accompagnato da disturbi psicologici permanenti.

Bambini/e e ragazzi/e “invisibili” sono gli orfani dei femminicidi, tutti quei bambini e ragazzi che hanno perso un genitore per mano dell'altro, poi morto suicida o arrestato e recluso in carcere. Vengono chiamati "orfani speciali" perché di fatto sono orfani due volte.

Nel contesto europeo gli articoli 8 e 9 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, demandano allo Stato, ma anche alle Regioni e alle Autonomie locali, il compito di promuovere e organizzare forme di assistenza alle vittime, affinché la vittima, in funzione delle sue esigenze, abbia accesso a specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima.

A livello nazionale il legislatore ha adottato la legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, la quale riconosce tutele processuali ed economiche ai figli, minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti, di vittime di un omicidio commesso: dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima. Con questa legge il legislatore ha espresso la volontà di incrementare il Fondo di rotazione per le vittime dei crimini intenzionali violenti, destinandolo anche agli orfani per crimini domestici.

Perciò riteniamo opportuno che anche a livello regionale vengano prese delle iniziative concrete a favore degli orfani di femminicidio, anche considerato che nel contesto nazionale già la Regione Lazio ha previsto il finanziamento di interventi specifici per tutelare e sostenere le figlie e i figli delle donne vittime di femminicidio. È stata la prima Regione italiana ad adottare un fondo di solidarietà che riconosce ai figli minori orfani di una donna vittima di femminicidio un contributo economico di sostegno.

Anche la Regione Campania, con un emendamento inserito nella legge di stabilità n. 108 del 29 dicembre 2022, ha istituito un fondo per favorire la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio.

Attualmente, nel nostro territorio è in fase di realizzazione il progetto “Orphan of femicide invisible victim” promosso dalla Cooperativa Iside con sede a Venezia, finalizzato a realizzare interventi integrati e multidisciplinari in grado di prendere in carico gli/le orfani/e di femminicidio e le loro famiglie.

Il progetto della durata di 48 mesi interessa l'area del "Nord-Est" e opera in 5 Regioni (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto) attraverso il coinvolgimento di 18 partner distribuiti su 6 regioni (Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto).

I dati raccolti dall'EU.R.E.S (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali) mettono in evidenza) 159 minori rimasti orfani a seguito di 97 casi di femminicidi compiuti nelle regioni interessate dal progetto dal 2009 fino al 2021. L'obiettivo comune è quello di promuovere lo sviluppo di pratiche e saperi efficaci nella presa in carico degli orfani e delle famiglie per non lasciarli più nella condizione di invisibilità bensì, sostenuti da una comunità più accogliente e responsabilizzata.

Gli interventi progettuali forniscono un sostegno mirato agli/alle orfani/e e alle loro famiglie in tutte le fasi, già a partire dai momenti immediatamente successivi all'evento traumatico: un supporto specializzato per il superamento del trauma a medio e lungo termine, percorsi di accompagnamento per il reinserimento sociale e la piena autonomia professionale/lavorativa.

Tra le azioni progettuali, sono previsti percorsi di sostegno in ambito psico-sociale, psicologico, legale, educativo, psicoterapico, formativo-professionale rivolte agli/alle orfani/e di età compresa tra 0 e 21 anni, mentre alle famiglie affidatarie/caregiver vengono offerte misure di accompagnamento e sostegno nella relazione con l'orfano/a e nella gestione delle esigenze materiali. Infine, il progetto "Orphan of Femicide Invisible Victim (Orfani di Femminicidio Vittime Invisibili)" prevede azioni di "capacity building", ossia di formazione e prevenzione, al fine di costruire una rete di professionisti sempre più competenti e in particolare un coordinamento tra servizi pubblici e privati con l'obiettivo di intervenire in maniera condivisa. L'auspicio è che si riescano a ridurre le terribili conseguenze che il femminicidio porta sui figli e sulle figlie della donna uccisa, sulla famiglia e in generale sulla comunità.

Pertanto, riteniamo assolutamente necessario procedere anche nella nostra regione all'istituzione di un fondo a favore dei figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano divenuti orfani di madre, vittima di violenza da parte del coniuge o convivente. Un fondo che provveda al sostegno economico finalizzato anche al ristoro di un danno psicologico e morale che nessuno potrà ripagare, ma che la Regione può parzialmente alleviare dando un concreto aiuto.

A tal fine il progetto di legge prevede delle modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", introducendo tra gli interventi regionali, quelli a favore degli orfani di donne vittime di violenza (art. 1, che inserisce la lettera f) all'art. 2, comma 1) e all'art. 2 la previsione dell'istituzione di un fondo a favore dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano divenuti orfani di madre, vittima di violenza posta in essere in danno della medesima dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, pure se l'unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza (inserendo il comma 4 bis all'art. 2); all'art. 3 viene introdotta una modifica all'art. 8, comma 2, della LR 5/2013, inserendo tra i compiti del Tavolo di coordinamento regionale il monitoraggio degli interventi a

favore degli orfani di donne vittime di violenza; l'art. 4 contiene la norma finanziaria.

INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DEGLI ORFANI DI FEMMINICIDIO. INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2013, N. 5 “INTERVENTI REGIONALI PER PREVENIRE E CONTRASTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE”

Art. 1 - Integrazione dell’art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Nell’art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” dopo la lettera e ter) è inserita la seguente lettera:

“f) interventi a favore degli orfani di donne vittime di violenza”.

Art. 2 - Introduzione dell’art. 4 bis nella legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.

1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” è inserito il seguente:

“4 bis. - Interventi regionali a favore degli orfani di donne vittime di violenza.

1. La Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, che siano divenuti orfani di madre, vittima di violenza posta in essere in danno della medesima dal coniuge, anche separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, pure se l’unione civile è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

2. Il fondo è destinato all'erogazione di contributi una tantum finalizzati in via prioritaria alla copertura delle spese per l'istruzione, per l'assistenza psicologica e sanitaria, per il sostegno all'inserimento lavorativo.

3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, un regolamento in base al quale:

a) vengono introdotte le modalità necessarie per individuare i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo assicurando l’anonimato e facilitando l’iter amministrativo per l’accesso ai contributi;

b) vengono definite la dotazione finanziaria del fondo, le modalità di implementazione e di gestione del medesimo;

c) vengono determinati i criteri e i requisiti di erogazione delle disponibilità del fondo;

Art. 3 - Integrazione dell’art. 8, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”

1. Nell’art. 8, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne” dopo la lettera e) è inserita la seguente lettera:

“f) promuove e coordina il monitoraggio degli interventi a favore degli orfani di femminicidio, sentite anche le associazioni competenti”.

Art. 4. - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025.

INDICE

Art. 1 - Integrazione dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".	5
Art. 2 - Introduzione dell'art. 4 bis nella legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".	5
Art. 3 - Integrazione dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"	5
Art. 4. - Norma finanziaria.....	6